

AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI -APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 207 CDS-

di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Allo scopo di dare maggiore efficacia alle azioni di contrasto dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci, l'art. 52, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, modificando l'art. 60 della legge n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli artt. 26 e 46 della stessa legge n. 298/1974, **commesse con un veicolo immatricolato all'estero**, che sta effettuando attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono sottoposte alle disposizioni dell'**art. 207 del Codice della Strada**.

Le sanzioni sopraindicate, sulla base delle disposizioni dell'art. 44 della legge n. 298/1974, sono applicate a chiunque effettua l'attività abusiva di autotrasporto con un veicolo immatricolato all'estero e, quindi, anche nei confronti del conducente del veicolo stesso.

Nel caso di **pagamento immediato** a norma del citato art. 207 del Codice della Strada di sanzioni aventi un importo **superiore ad euro 77,47** (come quelle di cui agli artt. 26, 46 e 46-bis della legge n. 298/1974) *deve essere riscossa anche l'imposta di bollo pari ad euro 2,00: in tale ipotesi, infatti, il verbale di contestazione assumerà anche la valenza di quietanza soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo prescritta per i pagamenti superiori ad euro 77,47 (cfr. il **paragrafo 2 della circolare prot. n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19 agosto 2013 del Ministero dell'Interno**)*.

Qualora la somma non venisse versata dal trasgressore a titolo di pagamento in misura ridotta bensì a titolo di **cauzione**, non dovrà essere riscossa l'imposta di bollo anche se l'importo risultasse superiore al predetto valore di euro 77,47.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 207 del Codice della Strada, l'operatore di polizia deve chiedere al trasgressore, che non provveda al pagamento in misura ridotta, se intende versare una cauzione e, qualora non si avvalga neanche di detta facoltà, deve disporre il fermo amministrativo del veicolo, secondo la procedura dell'art. 214 del Codice della Strada, in quanto applicabile.

La somma riscossa a titolo di cauzione, pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione dagli artt. 26 o 46 della legge n. 298/1974, quando il veicolo è immatricolato in un Paese extracomunitario, pari, invece, al pagamento in misura ridotta, quando il veicolo è immatricolato in un Paese dell'Unione Europea o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europea, sarà trattenuta presso l'ufficio dell'organo accertatore per essere versata, attraverso il **modello F23**, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, emessa ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, in attesa del pagamento in misura ridotta, secondo la nuova formulazione dell'art. 207, comma 3, del Codice della Strada (*modificato dall'art. 37, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2010*), non può essere affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido, ma deve essere necessariamente consegnato ad un custode-acquirente di cui all'art. 214-bis del Codice della Strada o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, ed ivi restare in attesa del pagamento della sanzione o, in mancanza, per massimo 60 giorni.

Per quanto riguarda il «*pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'accertatore, ai sensi dell'articolo 207 e 202, comma 2-bis, del C.d.S.*», con la **circolare n. 300/A/5631/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011** (che ha sostituito la circolare pari categoria ed oggetto n. 5357 del 15/6/2011, come comunicato con la circolare n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del

24/6/2011) il Ministero dell'Interno ha fornito le seguenti precisazioni (**punto 5**): «Come è noto, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di pagamento in misura ridotta (cfr. art. 202 del Codice della Strada), al conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato estero o con targa EE, quando viola una disposizione del C.d.S., è imposto di pagare immediatamente e direttamente nelle mani dell'agente accertatore quanto deve a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

Si tratta in sostanza di una misura cautelare a garanzia del credito che, nelle ipotesi di veicolo di proprietà di uno straniero, il quale non ha un legame stabile con il territorio italiano, sarebbe pregiudicato in caso di mancato pagamento, per le obiettive difficoltà di notifica degli atti e di attivare procedure di riscossione coattiva all'estero.

L'articolo 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto un analogo meccanismo di pagamento immediato anche per i veicoli immatricolati in Italia per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale (violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 – in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico – 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose).

Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione:

- una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, se conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato che fa parte dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, ovvero conducente professionale di un veicolo italiano che violi gli specifici articoli del c.d.s. così come previsto dall'articolo 37 della legge n. 120/2010 prima richiamato;
- pari alla metà del massimo se conducente di un veicolo immatricolato in un paese extracomunitario.

In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

È stato da più parti segnalato che talvolta il trasgressore che ha effettuato inizialmente il pagamento a titolo di cauzione, decida successivamente di rinunciare alla facoltà di proporre ricorso od opposizione e manifesti l'intenzione di estinguere l'illecito amministrativo mediante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, **utilizzando a tal fine la somma versata a titolo di cauzione all'atto della contestazione.**

A tal proposito si precisa che la somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria (per le varie fattispecie che si possono venire a determinare in relazione al momento della violazione e all'entità della somma versata si rimanda all'allegato prospetto riassuntivo – All. n. 2.), purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso.

Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 (il comma 3 dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematicaomissis ...), cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore».

Prospetto riepilogativo delle situazioni che si possono venire a determinare in relazione al momento in cui la violazione è stata commessa e all'entità della somma versata a titolo di cauzione all'atto della contestazione della violazione all'agente accertatore.

1. Sono trascorsi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta (e per proporre ricorso) e il trasgressore aveva versato una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
2. Sono trascorsi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta (e per proporre ricorso) e il trasgressore aveva versato una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

In queste due ipotesi, si è in presenza di una forma "implicita" di rinuncia a proporre ricorso od opposizione. L'ufficio in questi casi incamererà la cauzione tra gli introiti delle violazioni e, nella seconda ipotesi (cauzione pari alla metà del massimo), considererà definito il verbale; mentre nella prima ipotesi (cauzione corrispondente alla somma da pagare in misura ridotta) iscriverà a ruolo la differenza 1.

3. Non sono trascorsi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta (e per proporre ricorso) e il trasgressore aveva versato una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
4. Non sono trascorsi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta (e per proporre ricorso) e il trasgressore aveva versato una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

In questi casi, se il conducente/trasgressore manifesta formalmente la volontà di rinunciare a proporre ricorso, si è invece in presenza di una forma "esplicita" di rinuncia. Pertanto, nell'ipotesi di cui al punto 3 (cauzione pari alla metà del massimo) la somma versata è incamerata per la parte corrispondente alla somma da pagare in misura ridotta e restituita la differenza, mentre nell'ipotesi di cui al punto 4 (cauzione pari al minimo) sarà totalmente incamerata.

In entrambe le ipotesi l'operazione darà luogo alla definizione del verbale.

Per quanto riguarda, in particolare, l'entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall'art. 202, comma 2-bis, del Codice della Strada, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, si evidenzia che l'originaria previsione normativa che prevedeva che dovesse ammontare alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa è stata definitivamente superata dalla modifica apportata al comma 2-ter del citato art. 202 del Codice della Strada dall'art. 20, comma 5-bis, lettera e), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui l'importo della cauzione dal 21 agosto 2013 è «pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione».

Prima di tale modifica normativa, il Ministero dell'Interno:

- in materia di «cauzione ai sensi dell'art. 202», con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 al punto 2 aveva dapprima disposto che: «Al punto 33) della richiamata circolare [n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 – n.d.r.] del 12.8.2010 è stato indicato che, in caso di mancato pagamento della sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 202, comma 2-bis, sia possibile corrispondere una somma a titolo di cauzione pari al minimo edittale. La disposizione mira ad evitare una disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione in cui

sono oggetto della contestazione cittadini che si trovano alla guida di veicoli immatricolati in un altro Stato dell'Unione europea che, ai sensi dell'art. 207 C.d.S., sono tenuti a corrispondere tale somma anziché la metà del massimo prevista dall'art. 202 citato»;

- facendo seguito alla circolare n. 300/A/1/5631/10/101/3/3/9 del 24/6/2011, con la **circolare n. 300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012** – «nelle more dell'auspicata modifica» dell'art. 202 del Nuovo Codice della Strada – aveva **successivamente** chiarito «che l'**entità della cauzione** che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall'art. 202 comma 2 bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada è **pari alla metà del massimo edittale** previsto per la violazione commessa».

MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO

Giova ricordare che dalla violazione degli artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 discende anche l'applicazione della sanzione accessoria del **fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi**.

Pertanto, la misura del fermo amministrativo non viene meno dopo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, in mancanza, dopo i 60 giorni previsti dall'art. 207 del Codice della Strada, bensì prosegue fino allo spirare del termine di 3 mesi secondo le norme dell'art. 214 del Codice della Strada, in quanto compatibili.

Dunque, ove ricorrano i presupposti per l'affidamento della custodia del veicolo oggetto di fermo amministrativo al trasgressore o ad altro obbligato in solido (o persona da questi delegata), l'esecuzione della misura del fermo avverrà senza affidamento al custode-acquirente o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 571/1982, solo nel periodo compreso tra la data del pagamento in misura ridotta o della cauzione, ovvero, in assenza di uno di tali pagamenti, lo spirare del termine di 60 giorni di cui all'art. 207 del Codice della Strada fino al termine dei tre mesi di fermo amministrativo.

Naturalmente, l'affidamento in custodia ai soggetti sopraindicati presuppone che gli stessi abbiano provveduto all'integrale ristoro delle eventuali spese di recupero, custodia e trasporto del veicolo, come previsto dall'art. 214, comma 2, del Codice della Strada (laddove sia stato necessario ricorrere all'affidamento del mezzo al custode-acquirente o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 571/1982) 2.

Per quanto concerne la «**custodia dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE**», con la **circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014** il Ministero dell'Interno – nel «rimodulare le direttive in materia di custodia conseguente all'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo, di cui agli articoli 213 e 214 C.d.S., impartite, in particolare, con la circolare del Dipartimento della P.S. n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007 e con le circolari in materia del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 35 del 21 settembre 2007, e le ultime prot. n. 418 del 13 gennaio 2014, prot. n. 2131 del 10 febbraio 2014 e prot. n. 2940 del 21 febbraio 2014» allo scopo di contenere e ridurre le relative spese gravanti sulla Pubblica Amministrazione – ha disposto al **paragrafo 6** quanto segue:

«Qualora il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, che ha violato una disposizione del C.d.S., non effettui il pagamento in misura ridotta e non versi la cauzione previsti dall'art. 207 C.d.S., si procede, come è noto, al fermo amministrativo del veicolo fino a quando non si sia adempiuto al versamento della sanzione o della cauzione e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. In tali casi il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, al custode acquirente di cui all'articolo 214-bis C.d.S.

Qualora si debba procedere all'applicazione del sequestro amministrativo o della sanzione accessoria del fermo amministrativo, se è già avvenuto il pagamento della sanzione o della cauzione, il veicolo è affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido (o persona da questi delegata), senza che sussista più la necessità di autocertificare l'assenza di misure di sicurezza detentive o di misure di prevenzione (per l'accertamento di eventuali misure di sicurezza o misure di prevenzione in atto si procederà, per quanto possibile, come indicato in nota 4», secondo cui «La verifica su eventuali misure di sicurezza o di prevenzione in atto andrà effettuata presso la banca dati di cui all'art. 8 della legge 121/81 e non sarà più oggetto di autocertificazione).

Il luogo non soggetto a pubblico passaggio, dove custodire il veicolo, deve trovarsi sul territorio nazionale e potrà essere comunicato all'Ufficio di appartenenza dell'organo accertatore nei tre giorni successivi se non immediatamente noto, con le generalità di un familiare o di una persona di fiducia li residente o abitante qualora l'affidatario dovesse lasciare il territorio italiano, ciò allo scopo di consentire l'attività di controllo circa il rispetto degli obblighi di custodia».

NOTE

1. Ad oggi purtroppo l'iscrizione a ruolo è consentita solo se il conducente o l'obbligato in solido hanno residenza legale in Italia, se risiedono all'estero le procedure di riscossione coattiva non possono essere utilmente iniziate.
2. Con l'art. 52, comma 1, lettera a), della legge n. 120/2010 è stato introdotto l'art. 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante sanzioni in materia di violazione delle regole del cabotaggio stradale: «per espressa previsione normativa dello stesso art. 46-bis, 2° periodo, in tal caso il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del Nuovo Codice della Strada (custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 571/1982)» (cfr. il paragrafo 3 intitolato: «Nuove sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione delle disposizioni comunitarie» della circolare interministeriale prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 – prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 redatta in forma congiunta dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Successivamente, con la circolare interministeriale prot. n. 300/A/205/15/108/13/1 – prot. n. 744 del 15 gennaio 2015 (paragrafo 3 intitolato: «La disciplina dettata dal nuovo articolo 46 bis della legge 6 giugno 1974, n. 298»), i medesimi Dicasteri hanno rammentato «che per le violazioni accertate e sanzionate ai sensi dell'art. 46-bis L. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 C.d.S., con l'avvertenza che per espressa previsione normativa dell'art. 46-bis, comma 1, 2° periodo, il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito a spese del responsabile della violazione».

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**
**** Ispettore Capo della Polizia Stradale**